

**DELIBERAZIONE 19 APRILE 2012
147/2012/S/RHT**

AVVIO DI SETTE PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER MANCATA COMUNICAZIONE DI DOCUMENTI E DATI CONTABILI NECESSARI ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA STABILITO DALL'ARTICOLO 81, COMMA 18, DEL DECRETO-LEGGE 112/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 aprile 2012

VISTI:

- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (di seguito: deliberazione VIS 109/08);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2009, VIS 68/09 (di seguito: deliberazione VIS 68/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2009, VIS 133/09 (di seguito: deliberazione VIS 133/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, VIS 100/11 (di seguito: deliberazione VIS 100/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112/08 attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla puntuale osservanza, da parte degli operatori economici interessati, del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante

dalla maggiorazione d'imposta, stabilita dal comma 16 del medesimo articolo (di seguito: divieto di traslazione d'imposta);

- con deliberazioni VIS 109/08 e VIS 133/09, l'Autorità ha posto in essere un sistema di vigilanza fondato su una metodologia di analisi che prevede più livelli di approfondimento in sequenza tra loro, attraverso l'individuazione di un indicatore (di primo livello) che consente di concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) sui soggetti per i quali, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile la violazione del divieto di traslazione d'imposta;
- con deliberazione VIS 100/11, è stato intimato, tra le altre, alle società Comboil S.r.l., Damiani Prodotti Petroliferi S.r.l. (ora in liquidazione), Eco Energy S.r.l., G.P. S.r.l., IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A., NuovEnergie S.p.A. e San Castriziano Petroli S.r.l. di completare l'adempimento degli obblighi informativi, necessari per vigilare sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione, previsti dalla deliberazione VIS 109/08, come specificato nell'Allegato A alla deliberazione VIS 100/11, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza avrebbe costituito presupposto per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- i termini previsti dalla deliberazione VIS 100/11 sono spirati senza che le società abbiano completato la trasmissione di tutti o parte dei dati e documenti richiesti, così come specificato nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di procedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Comboil S.r.l., Damiani Prodotti Petroliferi S.r.l. in liquidazione (alla quale dal 5 dicembre 2011 è subentrata la società PVB Fuels S.p.A. per effetto di cessione d'azienda), Eco Energy S.r.l., G.P. S.r.l., IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A., NuovEnergie S.p.A. e San Castriziano Petroli S.r.l.

DELIBERA

1. sono avviati sette procedimenti sanzionatori nei confronti di Comboil S.r.l., Damiani Prodotti Petroliferi S.r.l. in liquidazione (alla quale dal 5 dicembre 2011 è subentrata la società PVB Fuels S.p.A. per effetto di cessione d'azienda), Eco Energy S.r.l., G.P. S.r.l., IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A., NuovEnergie S.p.A. e San Castriziano Petroli S.r.l. per accertare la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni di cui in motivazione e per irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 109/2012/A e del punto 10.4 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
3. il termine di durata di ciascuna istruttoria è di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte dell'impresa interessata;
4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 3;

5. i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
6. coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
8. il presente atto è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Comboil S.r.l, Strada Statale 87 Sannitica Km 20, 81025 Marcianise (CE), Damiani Prodotti Petroliferi S.r.l. in liquidazione, via Provinciale 40, 25020 Milzano (BS), PVB Fuels S.p.A., via Ernesto Sestan, 3 38121 Trento, Eco Energy S.r.l., viale della Resurrezione 89, 90146 Palermo (PA), G.P. S.r.l., viale della Resurrezione 89, 90146 Palermo (PA), IES – Italiana Energia e Servizi S.p.A., Strada Cipata 79, 46100 Mantova (MN), NuovEnergie S.p.A., via Bettinetti 4, 20017 Rho (MI) e San Castriziano Petroli S.r.l., via per Cerro Maggiore, 9/A, 21040 Uboldo (VA) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni